

Giurisprudenza

La firma digitale non annulla la validità degli atti sanzionatori

4 Luglio 2019

Il contributo unificato, precisa inoltre la Ctp di Pescara, è dovuto anche per i ricorsi con valore pari a zero, la norma prevede infatti il pagamento di 30 euro per le liti fino a 2.582,38 euro



La Ctp di Pescara, con la sentenza n. 279/01/2019 del 20 maggio scorso, ha stabilito che, anche in assenza dei successivi decreti attuativi, la possibilità di sottoscrivere digitalmente gli atti di natura sanzionatoria tributaria è prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera e), Dlgs n. 217/2017, è in vigore dal 27 gennaio 2018.

L'avviso di irrogazione delle sanzioni

La vertenza originava dalla notifica di un avviso di irrogazione delle sanzioni emesso a carico di una società pescarese, dall'ufficio di segreteria della sezione distaccata di Pescara della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in relazione al parziale omesso versamento di contributo unificato dovuto per un ricorso in appello.

L'atto, in particolare, era motivato dal fatto che, in detto ricorso introduttivo, erano contenute distinte richieste di annullamento di atti diversi, un atto di pignoramento nonché le prodromiche cartelle di pagamento: in relazione a queste richieste era dovuto, secondo l'Amministrazione finanziaria, il contributo unificato richiesto e non versato autonomamente.

Il ricorso della contribuente

Insorgeva avanti al collegio pescarese la società contribuente, evidenziando che l'avviso di

irrogazione delle sanzioni non recava alcuna firma, in quanto, a giudizio della ricorrente, la possibilità di sottoscrizione digitale ex articolo 2, comma 6-*bis* Dlgs n. 82/2005, estesa anche agli atti di natura sanzionatoria tributaria (articolo 2, comma 1, lettera e), Dlgs n. 217/2017), in vigore dal 27 gennaio 2018, era subordinata alla successiva emanazione di decreti attuativi, mai promulgati, di conseguenza, per la società, l'atto impugnato doveva ritenersi inesistente.

La compagine abruzzese lamentava, inoltre, che molti degli atti indicati nell'avviso avevano un ammontare pari a zero e, dunque, per questi, nulla sarebbe stato dovuto quale contributo: difatti, a giudizio della società, le tabelle allegate al decreto istitutivo del contributo unificato non contemplavano alcun pagamento per tale ipotesi.

La posizione dell'ufficio

Al contrario, l'ufficio di segreteria resistente evidenziava che la normativa richiamata fosse applicabile *ratione temporis* e che, quindi, l'atto fosse stato correttamente formato. Inoltre, per quanto di interesse, opponeva la fondatezza della pretesa erariale, avendo la contribuente impugnato espressamente distinti atti tributari, per i quali risultava dovuto il contributo unificato.

Il deliberato del Collegio abruzzese

Secondo i giudici, l'atto impositivo era stato correttamente sottoscritto digitalmente in base alla normativa applicabile dal 27 gennaio 2018. Pertanto, l'avviso era valido e la successiva previsione di decreti non incideva in alcun modo sull'applicabilità della norma agli atti tributari emessi successivamente a tale data.

Comunque, osserva la Ctp di Pescara, nessuna violazione o compromissione delle garanzie del contribuente poteva ritenersi integrata nel caso in esame, nel quale la riferibilità dell'atto all'Autorità fiscale emittente appariva del tutto evidente.

Contributo dovuto per gli atti di valore pari a zero

Per quanto concerne l'eccezione avanzata dalla contribuente in relazione all'effettiva debenza del tributo, il Collegio pescarese fa riferimento al noto brocardo per il quale "*in claris non fit interpretatio*" per evidenziare che l'espressione di cui al decreto istitutivo del contributo unificato (Dpr 115/2002), relativa al primo scaglione, che prevede il pagamento di 30 euro ove il valore della lite sia " ... *fino ad Euro 2.582,38*", comprenda ogni valore da zero fino a tale cifra e, quindi, comprenda anche i ricorsi con valore eventualmente pari a zero, ai quali ha fatto riferimento la società.

Conclusioni

La Ctp ha, in definitiva, avallato la prospettazione dell'ufficio, che ha ritenuto applicabile il Codice

dell'Amministrazione digitale, modificato dal Dlgs 217/2017, all'attività dell'Agenzia delle entrate concernente gli atti di accertamento, rettifica, liquidazione e, come nel caso in esame, irrogazione sanzioni, firmati digitalmente e notificati al domicilio digitale del privato. In realtà, il descritto intervento normativo ha sciolto una serie di precedenti dubbi interpretativi sull'applicabilità di detto Codice alle attività ispettive e di controllo dell'Agenzia che, comunque, rientrano nell'attività di accertamento "*latu sensu*".

La mancata emanazione dei successivi decreti attuativi, previsti al fine di enucleare determinate specifiche tecniche, tuttavia, non può far venire meno l'applicazione di una norma, pienamente in vigore.

di

Martino Verrengia

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/firma-digitale-non-annulla-validita-degli-atti-sanzionatori>